



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI ESTERNI A PROFESSORI E RICERCATORI DELL'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 7960 DEL 19/12/2022

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	ART.1 <i>Oggetto ed ambito di applicazione.....</i>	3
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	ART.2 <i>Incompatibilità.....</i>	3
	ART.3 <i>Incompatibilità in regime di impegno a tempo pieno.....</i>	3
	ART.4 <i>Incarichi non soggetti ad autorizzazione</i>	4
	ART.5 <i>Incarichi soggetti ad autorizzazione</i>	5
	ART.6 <i>Richiesta per autorizzazione.....</i>	5
	ART.7 <i>Convenzionamento con il soggetto proponente.....</i>	5
	ART.8 <i>Rilascio dell'autorizzazione</i>	6
	ART.9 <i>Termine per il rilascio dell'autorizzazione</i>	6
	ART.10 <i>Regime sanzionatorio.....</i>	6
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	6
	ART.11 <i>Disposizioni finali.....</i>	6

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina, ai sensi dell'art. 6 commi 9, 10 e 12 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, le incompatibilità, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti e/o enti diversi dall'Università Vita-Salute San Raffaele (l'**Università**) a professori e/o ricercatori dell'Università che si trovino in regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato (rispettivamente, i "**Professori**" e i "**Ricercatori**"). Per tutto quanto non disciplinato dal Regolamento si fa riferimento all'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 dell'art. 6 delle L. 240/2010.

2 Disposizioni del Regolamento

ART.2 Incompatibilità

1. L'attività di Professore e/o Ricercatore è incompatibile con:
 - a) l'esercizio del commercio e dell'industria (fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin-off* o di *start up* universitari ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297), per tale intendendosi lo svolgimento di ogni attività imprenditoriale e/o la partecipazione in qualità di socio a società di persone o di socio di controllo in società di capitali, e fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione, ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, nei limiti di legge, nei casi in cui la responsabilità del socio sia limitata per legge o per atto costitutivo e in cui la partecipazione non sia di controllo o dei casi di assunzione di cariche sociali senza deleghe operative;
 - b) lo svolgimento, anche indiretto, di attività e/o incarichi in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'attività svolta dall'Università o che comunque possano arrecare pregiudizio, anche indiretto, all'Università o alle attività didattiche, di ricerca o gestionali;
 - c) lo svolgimento di attività non confacenti al decoro dell'Università o che possano arrecare pregiudizio all'immagine della stessa.
2. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni così come previsto dal comma 1bis dall'art 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

ART.3 Incompatibilità in regime di impegno a tempo pieno

1. Fermo quanto previsto all'articolo 2 che precede, l'attività di Professore e Ricercatore a tempo pieno è incompatibile anche con l'esercizio di attività di lavoro subordinato o libero-professionale, per tale intendendosi ogni attività e/o consulenza svolta in favore di persone fisiche e/o giuridiche diverse dall'Università, in termini continuativi o con carattere di professionalità e comunque caratterizzata, nei fatti, da abitudine, sistematicità e continuità.

2. Si considerano, inoltre, incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno le attività di cui agli artt. 4 e 5, laddove comportino un impegno complessivamente superiore a 500 ore in un periodo di 12 mesi consecutivi.

ART.4 Incarichi non soggetti ad autorizzazione

1. I Professori e i Ricercatori, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 che precedono e il rispetto dei loro obblighi istituzionali, di impegno e diligenza nei confronti dell'Università, possono svolgere liberamente, anche mediante retribuzione:
 - a) attività di valutazione e di referaggio, quali la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici e a commissioni che svolgono un'attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare, dunque la partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
 - b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
 - c) attività di collaborazione scientifica, per tale intendendosi la partecipazione a progetti di ricerca e ad attività di Fondazioni e/o società alle quali partecipa l'Università, ad attività derivanti da commesse, contratti e convenzioni sottoscritti dall'Università, ad attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra e che siano stati regolarmente approvati dalla stessa, ad attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici di enti di ricerca;
 - d) attività di consulenza che abbia carattere personale e che non sia resa in forma professionale, organizzata o coordinata;
 - e) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, quali la partecipazione a conferenze e convegni;
 - f) attività pubblicistiche ed editoriali;
 - g) utilizzazione economica, in qualità di autore o inventore, di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - h) attività a titolo gratuito, per la quale sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - i) incarichi per il cui svolgimento il Professore e/o il Ricercatore sia posto d'ufficio in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo ai sensi di legge;
 - j) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - k) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
 - l) perizie giudiziarie;
 - m) partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici.
2. I soli Professori e i Ricercatori a tempo definito possono inoltre svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo a carattere continuativo.
3. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno sono tenuti a comunicare preventivamente all'Università i dati identificativi del soggetto a cui favore l'attività verrà resa, l'oggetto e la durata della stessa e dunque l'impegno previsto, nonché il relativo, eventuale, compenso, così come ogni variazione in tali elementi.

ART.5 Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. I Professori e i Ricercatori a tempo pieno possono svolgere, solo previo rilascio di autorizzazione discrezionale del Rettore:
 - a) funzioni di didattica e di ricerca;
 - b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, restando inteso che l'assenza dello scopo di lucro deve essere formalmente stabilita negli atti istitutivi o costitutivi dell'ente che conferisce l'incarico e non può essere dedotta da situazioni di fatto relative alla concreta attività svolta dall'ente medesimo e che per gli enti di diritto privato "in house" privi di tale requisito l'assunzione delle cariche è ammissibile previo collocamento in aspettativa del Professore o Ricercatore interessato;
 - c) attività e/o incarichi in concorrenza, purché non in conflitto di interessi, con l'attività svolta dall'Università o in favore di appaltatori, fornitori e/o consulenti dell'Università stessa.
2. I Professori e i Ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri previa autorizzazione discrezionale del Rettore, che ne valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

ART.6 Richiesta per autorizzazione

1. Il Professore o il Ricercatore, oppure il soggetto pubblico o privato che intende procedere al conferimento dell'incarico di cui all'articolo 5 che precede, devono inviare la richiesta di autorizzazione al Rettore e, per conoscenza, al Preside della Facoltà di appartenenza del docente interessato, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'incarico.
2. La domanda deve recare i seguenti elementi:
 - a) l'indicazione del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) le modalità di svolgimento in relazione al luogo, alla durata, all'impegno effettivamente richiesto quantificato in numero di ore annue;
 - d) l'ammontare del corrispettivo previsto o presunto;
 - e) l'impegno del docente a svolgere l'incarico nel rispetto della riservatezza e della confidenzialità di notizie e informazioni acquisite in ragione del ruolo rivestito presso l'Università e una dichiarazione attestante che lo svolgimento dell'incarico non è in contrasto con il Regolamento, non è in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università e non pregiudica il regolare assolvimento dei doveri istituzionali del Professore e/o Ricercatore.
3. Qualora la domanda venga presentata dal docente interessato ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto con il quale il soggetto pubblico o privato propone l'incarico.

ART.7 Convenzionamento con il soggetto proponente

1. Il Rettore, relativamente agli incarichi soggetti ad autorizzazione, salvo diverse disposizioni normative, ha la facoltà di richiedere, in luogo del rilascio della stessa, la stipula di un'apposita convenzione tra l'Università ed il soggetto proponente che disciplini lo svolgimento della prestazione.
2. L'attività sarà svolta da Professori e/o Ricercatori dell'Università individuati di comune accordo tra le parti.
3. Il corrispettivo per la prestazione sarà erogato direttamente all'Università, che a sua volta liquiderà direttamente le competenze spettanti al Professore e/o Ricercatore, salvo una ritenuta del 10% del totale

del corrispettivo, quali oneri per la gestione amministrativa. Detti importi dovranno essere maggiorati di IVA ai sensi di legge, se dovuta.

ART.8 Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 è rilasciata dal Rettore sentito il parere del Preside della Facoltà di appartenenza del docente, previa verifica della compatibilità delle suddette attività con l'assolvimento dei compiti istituzionali del docente.
2. Il parere del Preside della Facoltà deve essere rilasciato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso il termine, il Rettore può prescindere dall'acquisizione del parere.
3. Ove risulti che, nel corso del suo svolgimento, l'attività autorizzata comporti violazione degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Università e/o dal Codice Etico della stessa, l'autorizzazione può essere revocata.
4. Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico autorizzato ai sensi del Regolamento, l'originaria situazione dichiarata dal Professore e/o Ricercatore nella domanda di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento venga a modificarsi, il richiedente è tenuto a darne tempestiva comunicazione, cosicché l'Università possa procedere ad avviare una nuova istruttoria ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, a revocare l'autorizzazione concessa.

ART.9 Termine per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il Rettore si pronuncerà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il Rettore, ravvisando lacune o incongruità nella domanda di autorizzazione del Professore e/o Ricercatore, chieda chiarimenti all'istante, il suddetto termine si intenderà sospeso dal momento della richiesta di chiarimenti e ricomincerà a decorrere dal giorno in cui i chiarimenti sono stati forniti dal Professore e/o Ricercatore.
2. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione se riguardante incarichi da conferirsi da parte di amministrazioni pubbliche si intende accordata; in ogni altro caso, si considera negata.

ART.10 Regime sanzionatorio

1. In caso di inosservanza del divieto di svolgere le attività di cui all'art. 5 del presente Regolamento, senza la previa autorizzazione rilasciata dal Rettore ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il Professore e/o il Ricercatore interessati incorreranno in responsabilità disciplinari ed il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dovrà essere versato, a cura dell'erogante o in difetto, del Professore e/o Ricercatore, nel conto dell'entrata di bilancio dell'Università.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.11 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, pubblicato per via telematica sul sito dell'Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2023.
3. E' abrogato il Regolamento per il conferimento a professori e ricercatori universitari dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti, emanato con Decreto Rettorale n. 3335 del 16 maggio 2011.
4. L'utilizzo di apparecchiature, mezzi e/o strumenti di proprietà dell'Università nell'ambito dello svolgimento di incarichi non conferiti dalla stessa e lo svolgimento di tali incarichi nei locali

dell'Università saranno consentiti unicamente previa espressa autorizzazione congiunta del Rettore e del Consigliere Delegato.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma che precede, gli incarichi svolti da Professori e/o Ricercatori in favore di persone giuridiche e/o fisiche diverse dall'Università dovranno essere svolti in orario diverso da quello dedicato ai doveri accademici.
6. Ad eccezione di quanto strettamente necessario per indicare il proprio titolo di professore o ricercatore dell'Università, è fatto espresso divieto ai Professori e/o ai Ricercatori di (i) utilizzare e/o spendere in qualsiasi modo, oralmente o per iscritto, per qualsiasi finalità, il nome e/o i segni distintivi dell'Università nello svolgimento di un incarico conferito da una persona fisica o giuridica diversa dall'Università e/o di (ii) attribuire o ricondurre in qualsiasi modo all'Università, oralmente o per iscritto, in tutto o in parte, i risultati di una ricerca, di uno studio o di una attività e/o opinioni o valutazioni, svolti e/o rilasciati nell'ambito di tale incarico esterno, senza la preventiva autorizzazione scritta della stessa.
7. Si evidenzia che tutti i dati personali richiesti agli interessati o comunque raccolti nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzati dall'Università come titolare del trattamento sulla base del proprio legittimo interesse alla corretta organizzazione del lavoro e alla tutela dei propri interessi da situazioni di conflitto, secondo quanto autorizzato dalla stessa legge (e segnatamente dalla L. n. 240/2010) e per le finalità indicate nel Regolamento stesso, in particolare per le valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti dettati dalla legge per l'assunzione di incarichi e lo svolgimento di prestazioni al di fuori dell'Università. Qualora il soggetto interessato abbia dei dubbi sul trattamento dei dati personali nell'ambito del presente Regolamento o intenda esercitare i propri diritti di cui agli art. 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679, può scrivere all'indirizzo privacy@univr.it. Qualora lo stesso ritenga che il trattamento dei dati personali posto in essere sia illecito, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni su come l'Università tratta i suoi dati personali e sui suoi diritti l'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali che è stata consegnata al momento dell'instaurazione del rapporto e della quale può richiedere copia scrivendo all'indirizzo privacy@univr.it.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia, in quanto applicabili.

Emanato con Decreto Rettoriale n. 7960 del 19 dicembre 2022 (in vigore dal 01 gennaio 2023)